



Allegato A

DISPOSIZIONI E BUONE PRATICHE

ALLEGATE AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 182 del 29 GIU. 2012

1. Chiunque avvisti incendi, che interessino o minaccino aree boscate, cespugliate, arborate e pascolive, nonché aree antropizzate, strutture ed infrastrutture poste all'interno delle predette aree, è tenuto a darne immediata comunicazione alle competenti Autorità Locali riferendo ogni elemento utile alla corretta localizzazione dell'evento.
2. Nel periodo dichiarato di grave pericolosità per gli incendi boschivi sul territorio della Regione Molise
 - a) In osservanza al contenuto del Piano Regionale di previsione prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi vigente, ai sensi della L. 353/2000 art. 3 comma f), sono da considerarsi azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendi e pertanto vietate nelle pinete litoranee, nelle zone boscate e pascolive le seguenti attività:
 - accendere di fuochi di ogni genere, compresi quelli di pic-nic o campeggio, fatta eccezione per le aree appositamente gestite ed attrezzate, nel rispetto delle regole di cui al successivo punto 5;
 - far brillare mine o usare esplosivi;
 - usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
 - usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
 - fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo di incendio;
 - esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, razzi di qualsiasi tipo o altri articoli pirotecnici;Per le trasgressione ai sopra indicati divieti si applicano le sanzioni previste dall'art. 10 della L. 353/2000.
 - b) In osservanza alla L.R. n. 6/2000 e L. 3267/23, come regolamentate nelle vigenti Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale, fino al 30 settembre, è vietato accendere fuochi, anche controllati, entro una fascia di 200 metri dal perimetro esterno od interno di "radure" e superfici boscate vincolate e non.
Per le trasgressione ai sopra indicati divieti si applicano le sanzioni previste dall'art. 28 delle P.M.P.F.
 - c) In osservanza alla L.R. n. 8/2005 e ss.mm.ii., fino al 30 settembre, è vietato bruciare sui campi le stoppie delle colture graminacee e leguminose, le erbe dei prati, le erbe palustri nonché quelle infestanti anche nei terreni incolti lungo le strade comunali, provinciali, statali, autostrade e le ferrovie. E' altresì vietata la bruciatura dei residui





vegetali provenienti da potatura o da decespugliamenti, anche in cumuli, nonché di qualsiasi altro deposito di materiale infiammabile o combustibile.

Per le trasgressione ai sopra indicati divieti si applicano le sanzioni previste dall'art. 7 della L.R. n. 8/2005 e ss.mm.ii.,

3. Per l'accensione di fuochi pirotecnici nelle zone di cui al punto 2 è fatto obbligo agli Enti e/o Comitati organizzatori di darne preventiva informazione, per il tramite del Sindaco alla Sala Operativa Unificata Permanente ed alle Forze dell'Ordine competenti per giurisdizione con dettagliata descrizione delle misure preventive adottate per evitare l'innescio accidentale di incendi nonché l'indicazione sulla consistenza delle squadre di pronto intervento.

Le squadre di pronto intervento, dotate di idonei mezzi AIB e d.p.i., inoltre devono essere in grado di prevenire l'innescio e controllare ed estinguere prontamente eventuali incendi.

I Sindaci dovranno verificare sul posto, prima dell'inizio dell'attività pirotecnica, l'effettiva presenza delle squadre, dei mezzi e dei presidi A.I.B. indicati nella documentazione presentata dal Pirotecnico, laddove tali presidi siano inadeguati o insufficienti, ovvero in condizioni di vento e temperatura tali da aumentare il rischio di propagazione di eventuali incendi, il Sindaco dovrà sospendere o annullare l'attività pirotecnica.

4. Le Società di gestione delle Ferrovie dello Stato, l'ANAS, la Società Autostrade, le Province, i Comuni i Consorzi di Bonifica ed i "Commissari liquidatori" delle Comunità Montane, provvedono, lungo gli assi viari di rispettiva competenza, con particolare riguardo nei tratti di attraversamento di aree boscate, cespugliate, arborate ed a pascolo insistenti sul territorio regionale o in prossimità di esse, alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, arbusti, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile.

5. Nelle aree predisposte ed opportunamente attrezzate per il picnic, campeggio, bivacco e provviste di acqua sono consentite le operazioni di cui al punto 2, a condizione che sia assicurata la sorveglianza da parte soggetti proprietari e/o gestori che dovranno adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità, anche mediante dotazioni mobili provviste di cisterne e motopompe, opportunamente attrezzate su mezzi idonei, per eventuali interventi di spegnimento sui focolai che dovessero insorgere.

6. I proprietari, i gestori ed i conduttori di campeggi, villaggi turistici, alberghi e strutture ricettive, sono tenuti, entro 15 giorni dalla pubblicazione del Decreto, a realizzare una fascia di protezione della larghezza di metri 20 (venti), sgombra di erba secca, sterpi, residui di vegetazione e di ogni altro tipo di materiale facilmente infiammabile, lungo tutto il proprio perimetro. Dovranno, inoltre, adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica





incolumità, anche mediante dotazioni mobili provviste di cisterne e motopompe, opportunamente attrezzate su mezzi idonei, per eventuali interventi di spegnimento sui focolai che dovessero insorgere ai margini dei rispettivi complessi turistici o residenziali. Inoltre dovranno predisporre apposita cartellonistica ben visibile indicante le vie di fuga e i punti di raccolta che dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili.

addendum

Contatti per le segnalazioni:

- **800.120.021** n° verde per le emergenze dell'Agencia Regionale di Protezione Civile;
- **0874.3141** n° centralino dell'Agencia Regionale di Protezione Civile;
- **1515** n° del Corpo Forestale dello Stato;
- **115** n° del Corpo dei Vigili del Fuoco.

